



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
59<sup>a</sup> Seduta  
Venerdì 28 settembre 2018

Deliberazione n. 334 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 2 ottobre 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 334 del 28 settembre 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1995, N. 8  
(NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI SENZA  
TITOLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2018.

Reggio Calabria, 2 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

La presente legge mira a integrare il termine utile di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica entro il quale alcune tipologie di nuclei familiari possono presentare agli Enti proprietari e/o gestori domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi.

Con l'articolo 1 viene introdotta la possibilità, in deroga al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 8/95, di una permanenza temporanea per un periodo stabilito in cinque anni, più due di eventuale proroga, a particolari categorie di nuclei familiari che versano in condizione di grave disagio socio – economico e che occupano, senza titolo, un alloggio di e.r.p. da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli Enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, devono richiedere l'attestazione della condizione di grave disagio socio – economico agli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni o dell'ASP territoriale di competenza.

L'articolo 2 introduce la possibilità di rateizzazione gli eventuali canoni arretrati non versati dagli occupanti senza titolo dell'alloggio di e.r.p. che hanno presentato istanza di regolarizzazione o permanenza temporanea.

L'articolo 3 detta i tempi entro cui definire la procedura prevista dagli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.

### Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. L'applicazione, infatti, riguarda i Comuni e l'ATERP Calabria.

Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2, da parte dell'ATERP regionale, comporteranno benefici economici indiretti in termini di bilancio consolidato della Regione Calabria.

L'articolo 1, introducendo all'articolo 1 della l.r. n. 8/95, i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, consente a nuclei familiari, che versano in condizioni di grave disagio socio – economico e al cui interno sono presenti figli minori e/o portatori di handicap e/o persone di età superiore a 70 anni e/o donne in stato di gravidanza, di poter presentare agli enti proprietari o gestori (Comuni e ATERP Calabria) istanza di permanenza temporanea, per un periodo di cinque anni più due di eventuale proroga, nell'alloggio di e.r.p. che occupano senza titolo da almeno tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge. La regolarizzazione temporanea dei rapporti locativi da parte dei Comuni o dell'ATERP regionale consentirà agli stessi Enti di poter incamerare eventuali



## *Consiglio Regionale della Calabria*

canoni arretrati o indennità mensili non versate, da parte degli occupanti senza titolo, dalla data di occupazione degli stessi alloggi con benefici economici diretti per i rispettivi bilanci e indiretti in termini di bilancio consolidato della Regione Calabria per quanto concerne l'ATERP Calabria.

L'articolo 2 introduce la possibilità per i richiedenti di sanare eventuali pendenze pregresse attraverso un pagamento rateale, fino a un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute o al 10% per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE è inferiore a € 8.000,00.

L'articolo 3 introduce i termini entro i quali devono essere definite le istanze di regolarizzazione o di permanenza presentate dai richiedenti.

L'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge.

Inoltre, con nota prot. 22530 del 25 settembre 2018, il Commissario Straordinario dell'ATERP ha specificato che la legge "non comporta nessuna minore entrata in tema di alienazione per l'Azienda in quanto ai fini e per gli effetti della Legge 560/93 le unità immobiliari, interessate dalla modifica legislativa per l'assegnazione temporanea, allo stato non possono rientrare nei piani di vendita predisposti dall'ATERP CALABRIA per mancanza del requisito fondamentale di cui all'art. 1 comma 6 che prevede che "hanno titolo all'acquisto degli alloggi gli assegnatari o i loro familiari conviventi che conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone di locazione".

Per le stesse unità immobiliari inoltre, che ad oggi sono improduttive di reddito in quanto occupate senza titolo, a seguito dell'assegnazione provvisoria si provvederà al contrario, alla loro messa in reddito con l'applicazione e la riscossione di un canone di locazione a far data dall'occupazione."

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Tab. 1 Oneri finanziari:


Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
4	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
5	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa. Inoltre, non è necessario indicare la copertura finanziaria, data l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO  
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





**Art. 1**

**(Integrazioni all'articolo 1 della l. r. 8/1995)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018, versino in condizione di grave disagio socio – economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza.

1 ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio.

1 quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l'attestazione della condizione di grave disagio socio – economico del nucleo familiare.

1 quinquies. In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis è assegnato, per la durata di cinque anni, l'alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l'assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all'assegnazione originaria.

1 sexies. Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1 quinquies non si applicano gli articoli 32 e 59 ter della l.r. 32/1996 e l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)”.  




**Art. 2**

(Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 8/1995)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 1, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25 per cento delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello, in corso di validità, è inferiore a 8.000,00 euro è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 10 per cento delle somme dovute."

**Art. 3**

(Inserimento dell'articolo 3 ter alla l.r. 8/1995)

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 8/1995 è inserito il seguente:

**"Art. 3 ter**

1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.

2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l'eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.

3. In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla l.r. 32/1996, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."

**Art. 4**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.





*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine.  
Reggio Calabria, 2 ottobre 2018



**IL SEGRETARIO**  
**(Avv. Maria Stefania Lauria)**